



PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 23 DEL 30/07/2025

OGGETTO: L.R. 7 del 03/03/2010 e L.R. 29/12/2024 n. 29 - Approvazione Regolamento Commissione Provinciale Espropri

L'anno duemilaventicinque, addì trenta, del mese di Luglio alle ore 12:40, nella SALA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Provinciale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DE MARTINIS OTTAVIO	SI
BARTOLI ALBERTO	SI
BERARDINUCCI DAVIDE	SI
CAMPLESE EMIDIO	SI
CHACCHIA GIANNI	SI
CARDONE LUCIA	SI
DE LUCA GIORGIO	SI
DE MASSIS GIANFRANCO	SI
GIAMPIETRO PIERO	SI
MANCINI GIOVANNI	SI
MARIANI FILIPPO MARIA	SI
RECCHIA AUGUSTO	SI
ROMANO ANTONIO	SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0

Partecipa il Vice Segretario Generale DE GRANDIS DOMENICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente DE MARTINIS OTTAVIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Conclusa la disamina del punto 2, si passa alla discussione del 3 punto all'OdG avente ad oggetto la proposta n. 1061 del 04/07/2025 "L.R. 7 del 03/03/2010 e L.R. 29/12/2024 n. 29 - Approvazione Regolamento Commissione Provinciale Espropri".

Il Presidente illustra la proposta e dà la parola al Dirigente del Settore I, Ing. Marco Scorrano, per ulteriori delucidazioni sulla stessa.

L'ing. Marco Scorrano espone le modifiche effettuate al regolamento di cui si tratta.

Non vi sono altri interventi e il Presidente pone ai voti la proposta.

Tutti gli interventi sono riportati in calce al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Quindi,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamati:

- l'art. 41 del DPR n. 327 del 08/06/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" (G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 214, s.o. n. 231) che attribuisce alle Regioni il compito di provvedere all'istituzione della Commissione Provinciale Espropri, competente alla determinazione dei valori agricoli medi della relativa regione agraria e dell'indennità definitiva delle aree oggetto di espropriazione.
- l'art. 15 della L. R. 3.3.2010, n. 7 "*Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità*" (Pubblicata nel B.U.R.A. 10 marzo 2010, n. 15), trasferisce ai sensi ed in ottemperanza del DPR 327/2001, alle Province il compito di provvedere all'istituzione e gestione della Commissione Provinciale Espropri e relativa segreteria, disciplinandone la composizione nonché i compiti.
- l'articolo 3, c. 3, lett b) della L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014*" (pubblicata nel BURA 28 ottobre 2015, n. 40, ripubblicata, con avviso di errata corrige, nel BURA 28 ottobre 2015, n. 113 Speciale) che definisce il trasferimento delle competenze in materia di espropriazioni dalle Province alla Regione Abruzzo, con esclusione delle funzioni in materia di espropriazione collegate all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province individuate dalla legge 56/2014;
- l'art 24 della L.R. 24/2024 del 9 dicembre 2024 "*Modifiche all'art. 3 della l.r. 32/2015*" (pubblicata nel BURA 11 dicembre 2024, n. 49) che ha previsto la riattribuzione delle competenze in materia di Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 15 commi 2, 8, 9 della L.R. 7/2010 alle Province ed assegnando apposite risorse con decorrenza dall'esercizio 2025;

Dato atto che la Provincia di Provincia in esecuzione alla L. R. 3.3.2010, n. 7 con delibera di C.P. n. 180 del 14/12/2011 ha approvato il Regolamento Commissione Provinciale Espropri per disciplinare il funzionamento della stessa e della relativa Segreteria.

Considerato che a seguito delle modifiche introdotte dalla recente normativa, L.R. 24/2024 del 9 dicembre 2024 ed in attuazione alle previsioni in essa contenute è stato necessario adottare modifiche al Regolamento in argomento, disciplinando i compiti ed il funzionamento della Commissione Provinciale Espropri e della relativa Segreteria.

Visto che:

- occorre approvare il conseguente Regolamento Commissione Provinciale Espropri modificato, che allegato alla presente deliberazione, ne sarà parte integrante e sostanziale;
- il presente atto non comporta impegni di spesa;

Visti gli allegati pareri espressi in ordine alla regolarità tecnico e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Sulla base della votazione, con voto palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti: N. 13 (De Martinis Ottavio, Bartoli Alberto, Berardinucci Davide, Campese Emidio, Cardone Lucia, Chiacchia Gianni, De Luca Giorgio, De Massis Gianfranco, Giampietro Piero, Mancini Giovanni, Mariani Filippo Maria, Recchia Augusto, Romano Antonio);

voti favorevoli: N. 13 (De Martinis Ottavio, Bartoli Alberto, Berardinucci Davide, Campese Emidio, Cardone Lucia, Chiacchia Gianni, De Luca Giorgio, De Massis Gianfranco, Giampietro Piero, Mancini Giovanni, Mariani Filippo Maria, Recchia Augusto, Romano Antonio);

voti contrari: 0

astenuti: 0

consiglieri assenti: n. 0.

DELIBERA

1. **di approvare** il Regolamento Commissione Provinciale Espropri, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. 9 dicembre 2024 n. 24, che allegato al presente atto ne è parte integrante e sostanziale;
2. **di dare mandato** al Dirigente del Settore I - Tecnico di provvedere agli adempimenti necessari e conseguenziali previsti nel succitato Regolamento;

Quindi, il Presidente pone ai voti l'immediata eseguibilità del presente atto

IL CONSIGLIO

Sulla base della votazione, con voto palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti: N. 13 (De Martinis Ottavio, Bartoli Alberto, Berardinucci Davide, Campese Emidio, Cardone Lucia, Chiacchia Gianni, De Luca Giorgio, De Massis Gianfranco, Giampietro Piero, Mancini Giovanni, Mariani Filippo Maria, Recchia Augusto, Romano Antonio);

voti favorevoli: N. 13 (De Martinis Ottavio, Bartoli Alberto, Berardinucci Davide, Campese Emidio, Cardone Lucia, Chiacchia Gianni, De Luca Giorgio, De Massis Gianfranco, Giampietro Piero, Mancini Giovanni, Mariani Filippo Maria, Recchia Augusto, Romano Antonio);

voti contrari: 0

astenuti: 0

consiglieri assenti: n. 0.

DELIBERA

3. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITÀ DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Procedimento, valutati, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti per l'emanazione del provvedimento, attesta la regolarità dell'istruttoria della proposta n.ro 1061 del 04/07/2025.

Visto di regolarità dell'istruttoria firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento \fqVistoRespProc:ALTRO2\ \fqVistoRespProc:NOMECORTO\ in data \fqVistoRespProc:DATAVISTO\.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1061 del 04/07/2025, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Dirigente SCORRANO MARCO in data 08/07/2025.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1061 del 04/07/2025, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio DE GRANDIS DOMENICO in data 18/07/2025.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
DE MARTINIS OTTAVIO

Il Vice Segretario Generale
DE GRANDIS DOMENICO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1024

Il 27/08/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio n.ro 23 del 30/07/2025 con oggetto: **L.R. 7 del 03/03/2010 e L.R. 29/12/2024 n. 29 - Approvazione Regolamento Commissione Provinciale Espropri**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da DOTT.SSA DIODATI FRANCESCA il 27/08/2025.



Provincia di Pescara

**REGOLAMENTO
COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI**

INDICE

CAPO I

ISTITUZIONE E COMPETENZE

Art. 1 - Istituzione della Commissione Provinciale Espropri

Art. 2 – Nomina e composizione della Commissione

Art. 3 – Compiti ed attività della Commissione

Art. 4 - Nomina e composizione della Segreteria

Art. 5 - Compiti ed attività della Segreteria

Art. 6 - Istanza di parte e funzionamento della Commissione

Art. 7 - Sottocommissioni

Art. 8 - Modulistica

CAPO II

ONERI FINANZIARI

Art. 9 - Spese di funzionamento della Commissione e della Segreteria

Art. 10 – Spese istruttorie

Art. 11 – Trattamento economico della Commissione e della Segreteria

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 - Disposizioni transitorie

Art. 13 - Entrata in vigore

CAPO I
ISTITUZIONE E COMPETENZE

Art. 1

Istituzione della Commissione Provinciale Espropri

1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, di cui all'art. 41 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico sulle espropriazioni" e ss. mm. ed ii., e di seguito alle disposizioni legislative e regolamentari sulle espropriazioni emanate dalla Regione Abruzzo con Legge Regionale n. 7 del 03/03/2010 e L.R. 24 del 09/12/2024, è istituita con apposito Ufficio presso la Provincia di Pescara la "Commissione Provinciale Espropri" in appresso denominata in breve Commissione e relativa Segreteria.
2. La predetta Commissione unitamente alla Segreteria della stessa avrà sede presso la Provincia di Pescara, individuata ed organizzata con apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 7 /2010;

Art. 2

Nomina e composizione della Commissione

1. Il Presidente della Provincia provvede mediante decreto alla nomina dei componenti della Commissione e all'eventuale loro sostituzione.
2. La Commissione è composta, ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 7 /2010:
 - a. dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
 - b. dal Dirigente dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pescara – Ufficio Territoriale di Pescara o suo delegato;
 - c. dal Dirigente del Genio Civile Regionale o suo delegato;
 - d. dal Presidente dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia, o suo delegato;
 - e. da due esperti in materia di urbanistica ed edilizia, nominati dalla Provincia;
 - f. da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Provincia, su terne proposte dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
 - g. da un componente designato dall'ANCI;
 - h. da un componente designato dall'UPI.
3. La Commissione resta in carica cinque anni ed i membri esperti di cui alle lettere e) ed f) comma 2 non possono essere confermati per più di una volta.
4. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive i membri di cui al comma 2 lettere e) e f), decadono dalla carica ed il segretario della Commissione provvederà a darne comunicazione al Presidente della Provincia che provvederà alla relativa sostituzione dandone successiva informativa alla Regione Abruzzo per la conseguente pubblicazione sul B.U.R.A.
5. Analogamente si procede in caso di revoca, di dimissioni, di decadenza, di decesso o impedimento permanente degli stessi.
6. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione dei provvedimenti relativi al procedimento di espropriazione nei casi di potenziali conflitti di interesse propri, di parenti o affini.

Art. 3

Compiti ed attività della Commissione

1. La Commissione avrà il compito di:
 - determinare ed approvare, entro il 31 gennaio di ogni anno e nell'ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'art. 41 c. 4 del D.P.R. n. 327/2001, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302.

- Tramite la Segreteria della Commissione si provvederà a comunicare le tabelle dei valori agricoli medi alla Regione Abruzzo ed a darne pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia e sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo;
- esprimere, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'art. 20 – comma 3 – del D.P.R. sopra citato, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento;
 - determinare l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata così come disposto all'art 21 comma 15 del DPR sopra citato;
 - determinare l'indennità, nel caso di cui al comma 5 dell'art. 22 del D.P.R. sopra citato;
 - determinare, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'art. 50 c. 2 del D.P.R. sopra citato;
 - determinare, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'art. 48 c. 1 del D.P.R. sopra citato.
2. La Commissione provvede a determinare l'indennità definitiva di espropriazione entro centoventi (120) giorni, prorogabile per un uguale periodo per effettive e comprovate difficoltà, dalla data di ricevimento della richiesta; analogamente procederà in caso di domanda di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo, nonché nel caso di quantificazione del corrispettivo della retrocessione.
 3. I termini per la definizione delle pratiche, così come indicati dalla Legge, decorrono dalla data di acquisizione al Protocollo della Segreteria della Commissione di tutta la documentazione necessaria come disposto dal successivo art. 6. I termini possono essere sospesi, per una sola volta, qualora debbano essere acquisite ulteriori informazioni e/o documenti.
 4. Le informazioni e/o i documenti richiesti dalla Commissione dovranno pervenire presso la Segreteria della stessa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'archiviazione del procedimento; la documentazione integrativa sarà sottoposta all'esame della Commissione nella prima seduta disponibile, salvo i casi d'urgenza nei quali trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 6 comma 13;
 5. Le determinazioni di cui ai commi precedenti sono inviate al richiedente nonché all'autorità espropriante.
 6. I provvedimenti adottati dalla Commissione saranno trasmessi ai soggetti interessati nelle forme di legge dalla Segreteria della stessa Commissione.
 7. A seguito di richiesta di integrazione di dati e/o documentazione, i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della stessa al Protocollo informatico della Provincia e riportato nel "Registro delle Pratiche".

Art. 4

Nomina e composizione della Segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria nominato con provvedimento del Dirigente del Settore I- Tecnico è istituito nell'ambito del Settore I - Tecnico ed è costituito da un numero minimo di 3 (tre) dipendenti del Settore stesso, di cui uno con ruolo di Responsabile della Segreteria.
2. La Commissione si avvale del Responsabile della Segreteria con funzioni di Segretario.
3. Il Segretario si avvarrà della Segreteria al fine di espletare efficacemente le attività della Commissione

Art. 5

Compiti ed attività della Segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria avrà il compito di:
 - a. curare i rapporti tra la Commissione e gli organi richiedenti, nonché i rapporti con la Regione;
 - b. predisporre la documentazione necessaria alla corresponsione dell'indennità dovuta ai membri della Commissione.

- c. curare, più in generale, tutti gli adempimenti necessari all'efficiente funzionamento della Commissione o delle eventuali Sottocommissioni;
2. La verbalizzazione delle sedute della Commissione è effettuata dal Segretario o suo delegato di segreteria che cura la custodia, l'archiviazione delle pratiche e la tenuta del registro dei verbali della Commissione a mezzo dei componenti della segreteria.
4. Presso l'Ufficio di Segreteria deve essere istituito il "Registro delle Pratiche" ed il "Registro delle Deliberazioni/Provvedimenti".
5. Tutte le istanze che pervengono al predetto Ufficio vengono registrate con il sistema di Protocollazione informatico dell'Ente e successivamente annotate sul "Registro delle Pratiche" e conservati anche in formato digitale. Analogamente tutte le deliberazioni e la documentazione relativa all'attività della Commissione devono essere registrate sul "Registro delle Deliberazioni".

Art. 6

Istanza di parte e funzionamento della Commissione

1. L'istanza è formulata da chi vi abbia interesse, esclusivamente via pec istituzionale. Eventuali istanze presentate in modalità cartacea e/o trasmesse in modalità telematica diversa dalla pec istituzionale sono considerate automaticamente irricevibili, non produttive di effetti.
2. Per l'istruttoria della pratica il soggetto richiedente dovrà far pervenire, alla Segreteria della Commissione, unitamente all'istanza e nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo:
 - a. ricevuta di versamento dei "diritti di segreteria" di cui all'art. 10 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) del presente Regolamento;
 - b. ricevuta di pagamento dei "costi istruttori":
 - i. dell'intero importo del versamento relativamente alle incombenze indicate all'art. 10 comma 1 lett. b) del presente Regolamento;
 - ii. dell'importo della quota fissa indicata nell'art. 10 comma 2 lett. b) del presente Regolamento;
3. La Commissione Provinciale Espropri è convocata durante l'anno nei mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre, qualora sia possibile inserire all'ordine del giorno almeno una pratica.
4. L'istanza deve pervenire entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello della convocazione come stabilito al comma precedente.
5. Per ogni istanza, corredata da tutta la documentazione necessaria, si procede, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo generale della Provincia, come di seguito indicato:
 - a. il competente Servizio della Provincia effettua una verifica di procedibilità dell'istanza sulla documentazione pervenuta;
 - b. valutato il compiego prodotto procedibile, il Presidente della Commissione, a suo insindacabile giudizio assegna le pratiche tra i vari componenti esperti della stessa con criterio di proporzionalità ed equità in relazione alla complessità delle stesse;
 - c. ricevuti i fascicoli, i componenti procedono con l'istruttoria tecnica.
6. Se dalla verifica eseguita, di cui al comma precedente, l'istanza non è ritenuta completa degli atti necessari, la stessa non è ammessa all'ordine del giorno della riunione della Commissione Provinciale Espropri e sarà gestita ai sensi dell'art 3 comma 4.
7. Conclusa l'istruttoria, la pratica è inserita all'ordine del giorno della prima Commissione utile, salvo i casi d'urgenza di cui all'art 6 comma 13.
8. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le deliberazioni sono adottate con voto palese.
10. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione entro i successivi sette (7) giorni lavorativi. In tal caso l'apposito avviso deve pervenire ai Commissari almeno quarantotto (48) ore prima della seduta.
11. In ragione della complessità delle ragioni da trattare, possono partecipare alle sedute della Commissione gli interessati (*l'espropriato, l'espropriante, il beneficiario, il promotore dell'esproprio*), al solo scopo consultivo e senza diritto di voto, su richiesta di almeno un Commissario o su istanza degli interessati stessi.

12. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute il funzionario preposto del Comune competente per territorio. A tale scopo la Segreteria della Commissione provvede ad inviare al Comune stesso apposita comunicazione.
13. L'istanza può essere formulata con richiesta di "procedura d'urgenza". In tal caso la Commissione è convocata entro sette (7) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, previa verifica di cui al precedente comma 6 lett. a). In tal caso l'avviso per la riunione deve pervenire ai Commissari almeno settantadue (72) ore prima della seduta.

Art. 7

Sottocommissioni

1. La Commissione può autonomamente nominare e formare eventuali sottocommissioni allo scopo di trattare questioni specifiche o di particolare complessità che richiedono approfondimenti di dettaglio nell'ambito delle competenze di cui al precedente art. 3 e disciplinarne il funzionamento in analogia ai criteri utilizzati per le attività della Commissione.
2. La decisione finale in merito a questioni esaminate dalle sottocommissioni rimane sempre di natura collegiale come disposto nell'art. 6 c. 7 del presente Regolamento.

Art. 8

Modulistica

1. La Commissione provvederà ad adottare apposita modulistica per le istanze da formulare, contenente i dati e l'indicazione della documentazione da allegare ai fini dell'ammissibilità delle stesse.
2. La Commissione provvede ad adottare apposita modulistica in tema di conflitto d'interesse.

CAPO II

ONERI FINANZIARI

Art. 9

Spese di funzionamento della Commissione e della Segreteria

1. Alle spese relative al funzionamento della Commissione e della Segreteria si farà fronte con le somme che verranno stanziare, su apposito capitolo istituito nel bilancio della Provincia di Pescara e provenienti dalle entrate di seguito specificate:
 - a) a carico della Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. 24/2024 (bilancio regionale - capitolo 11540 missione 18 programma 01, Titolo 1).
 - b) a carico delle autorità esproprianti richiedenti per le incombenze di cui all'art. 20 comma 3, art. 21 comma 15 e art. 22 comma 5 del DPR 327/2001;
 - c) a carico del soggetto richiedente per le incombenze di cui all'art. 48 e art. 50 del DPR 327/2001;

Art. 10

Spese istruttorie

1. In relazione all'art 9 comma 1 lett b) del presente Regolamento è previsto il versamento, a carico dell'autorità espropriante, di una somma occorrente a sostenere le spese come appresso indicato:
 - a) € 200,00 per "diritti di segreteria" da versare unitamente alla richiesta di attivazione della Commissione;
 - b) i "costi istruttori", che dovranno essere versati dall'autorità espropriante alla richiesta di attivazione della Commissione, come di seguito determinati:

- ✓ per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di particelle catastali non superiori a 5 (cinque) dovrà essere versato un importo pari ad **€ 2.000,00**;
- ✓ per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di particelle catastali compreso tra 6 e 20 (venti) dovrà essere versato un importo pari ad **€ 4.000,00**;
- ✓ per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di particelle catastali compreso tra 21 e 50 (cinquanta) dovrà essere versato un importo pari ad **€ 6.000,00**;
- ✓ per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di particelle catastali superiore a 50 (cinquanta) dovrà essere versato un importo pari ad **€ 10.000,00**;
- ✓ per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di particelle catastali superiore a 100 (cento) dovrà essere versato un importo pari ad **€ 16.000,00**.

2. In relazione al punto c) del presente art. 9 comma 1 del presente Regolamento è previsto il versamento, a carico del soggetto richiedente, di una somma occorrente a sostenere le "spese" come appresso indicato:

- a) € 200,00 per "diritti di segreteria" da versare unitamente alla richiesta di attivazione della Commissione;
- b) i "costi istruttori", che saranno richiesti al soggetto interessato con il versamento in acconto della quota fissa stabilita sull'indennità provvisoria contestata e con un successivo ed eventuale pagamento a conguaglio prima dell'emissione del provvedimento finale da parte della Commissione, come di seguito determinato;
- ✓ per la stima di immobili il cui valore risulti non superiore ad € 20.000,00, un importo pari ad **€ 2.000,00 (quota fissa)**;
- ✓ per la stima di immobili il cui valore risulti compreso tra € 20.000,01 ed € 50.000,00 un importo di **€ 2.000,00 (quota fissa) + 6% sull'eccedenza**;
- ✓ per la stima di immobili il cui valore risulti compreso tra € 50.000,01 ed € 100.000,00 un importo di **€ 4.000,00 (quota fissa) + 4% sull'eccedenza**;
- ✓ per la stima di immobili il cui valore risulti superiore ad € 100.000,00 un importo di **€ 6.000,00 (quota fissa) + 2% sull'eccedenza**;

3. Le spese istruttorie sono destinate a sostenere gli oneri di svolgimento delle attività della Commissione, dell'ufficio di Segreteria e le spese di funzionamento dell'Ente;
4. I "costi istruttori" di cui sopra dovranno essere versati nelle forme indicate nella richiesta che verrà inviata dalla Segreteria della Commissione ai soggetti richiedenti.
5. Le spese istruttorie sono maggiorate del cinquanta per cento (50%) nei casi di istanze per le quali è richiesta la convocazione d'urgenza, di cui all'art. 6 comma 13.
6. Sono esentati dai pagamenti di cui al presente articolo gli organi istanti della Provincia stessa.
7. In caso di pratiche rinviate durante una seduta della Commissione per carenze documentali, il successivo esame è effettuato nella prima seduta utile dopo la presentazione della documentazione integrativa. E' fatta salva la possibilità di richiedere una convocazione urgente, dietro versamento ulteriore degli importi indicati ai commi 1 e 2; in tal caso ai componenti sarà corrisposta nuovamente l'indennità prevista all'art. 11.

Art. 11

Trattamento economico della Commissione e della Segreteria

1. Ai componenti della Commissione di cui alle lettere a) b) c) d) g) h) sarà corrisposta un'indennità di € 75,00 oltre oneri ed accessori di legge per ogni pratica esaminata in Commissione indipendentemente dal numero delle sedute, fatta eccezione di quanto previsto all'art. 10 comma 7.

2. Ai componenti della Commissione di cui alle lettere e) ed f) sarà corrisposta un'indennità di € 100,00 oltre oneri ed accessori di legge per ogni pratica esaminata in Commissione indipendentemente dal numero delle sedute, fatta eccezione di quanto previsto all'art. 10 comma 7.
3. Ai componenti della "Segreteria" sarà corrisposta un'indennità di € 50,00 oltre oneri ed accessori di legge per ogni pratica esaminata in Commissione indipendentemente dal numero delle sedute, fatta eccezione di quanto previsto all'art. 10 comma 7.
4. In caso di convocazioni di sedute d'urgenza (art. 6 comma 14) della Commissione Provinciale Espropri, gli importi delle indennità succitate sono maggiorati del 50%.
5. I compensi di cui ai precedenti commi, saranno corrisposti solo se si dovesse raggiungere il numero legale per la validità della seduta, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del presente Regolamento.
6. La Provincia provvede al pagamento delle indennità dei precedenti commi 1) 2) e 3) con cadenza semestrale, previa emissione di apposito certificato di pagamento da parte del Presidente della Commissione.
7. Ai membri, ai quali viene assegnata la preistruttoria di cui all'art 6, comma 5 lett. b), è assegnato un compenso integrativo equamente distribuito tra coloro che partecipano all'istruttoria, pari al 30% dei "costi istruttori", di cui all'art. 10 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. b) fino ad un importo massimo di € 3.000,00.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e alla L.R. n. 7 del 03/03/2010 e loro modifiche ed integrazioni, nonché i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali contenuti nel D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).
2. I principi e le regole del procedimento amministrativo e per l'accesso agli atti stabiliti dalla legge 241/90 e ss.mm.ii. si applicano alle attività curate dalla Commissione.
3. Gli atti deliberativi di approvazione del presente regolamento e di individuazione della sede della Commissione e della segreteria della stessa verranno comunicati alla Regione Abruzzo e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, si sensi di legge, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato espressamente il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 180 del 14/12/2011.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è revocata ogni disposizione regolamentare della Provincia di Pescara in contrasto con quanto in esso disciplinato.